

**OGGETTO: Gestione provvisoria 2019. Proroga del Piano Esecutivo di Gestione 2018 ed autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di ordinaria amministrazione.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1, dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Preso atto che l'art. 50 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Rilevato che secondo quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m., gli Enti Locali deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che in conseguenza dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 26 novembre 2018, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato posticipato al 31 marzo 2019 ed è stato altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine;

Il Comune di Ville d'Anaunia, pertanto, procederà all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021, oltre il termine di legge e, comunque, entro il termine del 31.03.2019 attivando la disciplina dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 126, comma 1, del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune. Il comma 2 precisa che gli atti devoluti alla competenza dei dirigenti sono individuati con deliberazione della Giunta.
- la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018 e individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Aree e Servizi;
- l'art. 12, secondo comma, del Testo Unico sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, prevede la gestione provvisoria qualora non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti (ora fissato nel 31.03.2019) nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato (bilancio 2018) limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte ed al pagamento delle tipologie di spesa espressamente individuate dallo stesso comma 2 dell'art. 12;
- il Regolamento di Contabilità dell'ex Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore, ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anaunia prevede, all'articolo 18, che la giunta, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, approvi il Piano esecutivo di gestione;

Rilevato ora che l'esercizio provvisorio del bilancio impone comunque l'adozione di Piano esecutivo di gestione o di atto di indirizzo che ripartisca, in attesa dell'adozione dello strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali, le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, così come stabilito nel paragrafo 10 contenuto nell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

Osservato infatti che il PEG, come indicato nel suddetto paragrafo 10 dell'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, inteso quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione dell'Ente, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, e che tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

Ritenuto, quindi, per tutto quanto sopra esposto, di provvedere a prorogare il Piano Esecutivo di Gestione per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 per l'esercizio finanziario 2019 fino

all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

Ritenuto da parte della Giunta comunale di confermare l'individuazione degli atti da devolvere alla competenza dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. per l'esercizio finanziario 2019, prevista nella stessa delibera giuntale n. 33 di data 27.02.2018 fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

Osservato al proposito che il Piano esecutivo di Gestione rappresenta lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di conseguimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi) e che lo stesso realizza il sostanziale collegamento con il bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale e, di conseguenza con la relazione previsionale e programmatica, specificandone in maniera più dettagliata le previsioni.

Chiarito che il conseguimento dei suddetti obiettivi è affidato ai responsabili dei servizi che sono individuati in:

1. Servizio Segreteria Generale
2. Servizio Finanziario
3. Servizio Servizi ai Cittadini
4. Servizio Tecnico Comunale

che sono gestori di ciascun aspetto dell'attività dell'ente e che ricevono a tale scopo dotazione di mezzi (risorse umane, materiali e finanziarie) necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Riscontrato ancora che il Piano esecutivo di Gestione prevede un'articolazione in capitoli delle risorse di entrata e degli interventi di spesa al fine di dare effettivo contenuto operativo agli obiettivi precisati, consentendo il passaggio delle responsabilità dall'organo di indirizzo politico-amministrativo all'organo di gestione, e che lo stesso ripartisce i servizi della spesa in relazione alla struttura organizzativa.

Riscontrato ancora che il Piano esecutivo di Gestione suddetto prevede compiutamente per le dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile del servizio di merito.

Precisato ancora che mediante il presente atto per la gestione provvisoria del bilancio 2019 vengono assegnate ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di entrata e di spesa, anche le dotazioni relative ai residui, evidenziando agli stessi responsabili i limiti statuiti dalla normativa.

Ritenuto da parte della Giunta comunale di confermare anche per la gestione provvisoria 2019 l'Atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile assunto con deliberazione giuntale n. 36 dd. 06.03.2018.

Chiarito ancora che relativamente alla determinazione a contrarre i responsabili dei servizi dovranno attenersi al rispetto dell'art. 12, secondo comma, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare alle norme contenute nella L.P. 10.09.1993 n. 26 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/Leg, nella L.P. 19.07.1990 n.23 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg, nella L.P. 30.11.1992 n. 23, nella L.P. 15.11.1993 n. 36 e nella Legge 11.02.1994 n. 109 e loro modificazioni ed integrazioni.

Considerato altresì opportuno stabilire le seguenti direttive al fine di garantire il miglior coordinamento fra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e la funzione gestionale:

- in caso sorgano dubbi o difficoltà interpretative con riferimento agli indirizzi stabiliti nel presente provvedimento ed in quelli eventualmente successivi, i responsabili dei servizi sono tenuti a riferire immediatamente al Sindaco relazionando dettagliatamente in merito;
- i responsabili dei servizi agiscono in stretta intesa con il Sindaco e con la Giunta Comunale, ai quali devono riferire ogni notizia utile sull'andamento delle istruttorie relative agli incarichi ricevuti, valutano congiuntamente le variabili decisionali ed i tempi del procedimento con riferimento alle più svariate circostanze, attenendosi alle indicazioni conseguenti dagli stessi fornite in apposito provvedimento.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento di contabilità per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del bilancio di previsione 2019, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio della gestione finanziaria a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, fissato ai 31.03.2019, come previsto dall'integrazione del Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 26 novembre 2018 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali;
2. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio di Previsione l'Esercizio Finanziario 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 27.02.2018, nei limiti della gestione provvisoria anno 2019 e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, così come previsto dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sopra richiamato;

3. di confermare l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi contenuta nella predetta deliberazione giuntale n. 33 di data 27.02.2018 anche per la gestione provvisoria 2019;
4. di assegnare la responsabilità di tipo finanziario ai responsabili dei servizi così come sopra individuati, dando atto che agli stessi è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, di cui all'art. 12, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, a cui si fa integrale rinvio;
5. di stabilire che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., nonché ai sensi dell'art. 18 comma 7 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
6. di precisare che saranno determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori compiti e obiettivi assegnati alle strutture, nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento di contabilità;
7. di notificare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi;
8. di dare atto che, in caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide la Giunta Comunale con propria deliberazione;
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.;
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.